



Piano triennale del personale e provvedimenti conseguenti

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

PREMESSO :

- che nell'attuale ordinamento giuridico gli ordini professionali, e tra questi l'Ordine degli Avvocati, si configurano come Ente Pubblico non economico;
- che pertanto occorre dare atto formalmente di quali disposizioni in materia di assunzioni si applicano anche all'Ordine, e quale è la situazione dell'Ordine degli avvocati di Lucca rispetto ad esse;
- che l'elenco completo, riportato in allegato al presente atto, specifica in dettaglio adempimento, e che, in estratto, qui si segnala che:
 - a) Il piano triennale dei fabbisogni del personale ed eventuale rimodulazione della dotazione organica. (Le PA che non provvedono all'adozione del piano triennale dei fabbisogni "*non possono assumere nuovo personale*") – si applica all'Ordine degli Avvocati;
 - b) La ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero (Le amministrazioni che non effettuano la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza, "*non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere*) - si applica all'Ordine degli Avvocati;
 - c) L'adozione da parte delle amministrazioni di piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne si applica all'Ordine degli Avvocati e che la mancata adozione dei piani comporta il divieto di assumere nuovo personale compreso quello delle categorie protette Art. 48 D.Lgs. n.198/2006;
 - d) L'assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto - si applica all'Ordine degli Avvocati.
- che con apposita deliberazione è stato approvato il piano triennale di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne;
- che non esistono eccedenze di personale e situazioni di soprannumero;
- che l'Ordine non si trova in stato di deficitarietà strutturale e di dissesto, e che il bilancio 2018 ed i successivi bilanci 2019/2020 allo stato consentono la previsione di agevolmente sostenere la spesa di personale conseguente alla copertura di posti scoperti nella dotazione organica;

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

IL CONSIGLIO

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) DI DARE ATTO, per le motivazioni esposte:

- della corretta applicazione all'Ordine delle verifiche preliminari per procedere alle assunzioni negli enti pubblici, secondo la vigente legislazione, come riportate in allegato al presente atto a farne parte integrante;
- che è stato adottato il piano triennale di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne;
- che l'Ordine non versa in stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;

2) DI STABILIRE che:

- viene confermata la dotazione organica approvata con apposito atto in corso di controllo al CNF, in numero di cinque unità di personale;
- viene approvato il Piano triennale dei fabbisogni del personale, confermando la suddetta attuale dotazione organica, e stabilendo che nel triennio 2018-2020 si procederà con appositi atti ad attivare le procedure di copertura del posto scoperto;
- sulla base della ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero, non sussistono tali condizioni tra il personale dell'Ordine di Lucca;

ALLEGATO: Prospetto VERIFICHE PRELIMINARI PER PROCEDERE ALLE ASSUNZIONI NEGLI ENTI PUBBLICI E PRINCIPALI SANZIONI

Elenco delle VERIFICHE PRELIMINARI PER PROCEDERE ALLE ASSUNZIONI NEGLI ENTI PUBBLICI E PRINCIPALI SANZIONI

a) Piano triennale dei fabbisogni del personale ed eventuale rimodulazione della dotazione organica. (Le PA che non provvedono all'adozione del piano triennale dei fabbisogni "*non possono assumere nuovo personale*") – **si applica** all'Ordine degli Avvocati

b) Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero (Le amministrazioni che non effettuano la ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza, "*non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere*) - **si applica** all'Ordine degli Avvocati

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

c) Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali nel 2016 (La legge di stabilità per il 2016, comma 723, lett. E, dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale. I relativi atti sono affetti da nullità – **non si applica** all’Ordine degli Avvocati

d) Conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali dal 2017 La legge di stabilità per il 2017 (comma 475) dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale. I relativi atti sono affetti da nullità. In caso di inadempienza vige il divieto di assumere personale a tempo indeterminato – **non si applica** all’Ordine degli Avvocati

e) Mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali. Divieto di assumere il solo personale a tempo indeterminato (c. 476, legge n. 232/2016) (a partire dall’anno 2018) - **non si applica** all’Ordine degli Avvocati

f) Adozione da parte delle amministrazioni di piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra uomini e donne. La mancata adozione dei piani comporta il divieto di assumere nuovo personale compreso quello delle categorie protette Art. 48, D.Lgs. n.198/2006 - **si applica** all’Ordine degli Avvocati

g) Adozione entro il 31 gennaio di ogni anno di “un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance” La mancata adozione del piano della performance comporta il divieto “*di procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati* - **di futura applicazione** all’Ordine degli Avvocati

h) Obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013. Il mancato rispetto del principio di contenimento della spesa di personale comporta il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia - **non si applica** all’Ordine degli Avvocati

i) Rispetto del tetto alla spesa di personale riferita all’anno 2008 - **non si applica** all’Ordine degli Avvocati

j) Rispetto dei termini per l’approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13, legge n. 196/2009) Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti). - **non si applica** all'Ordine degli Avvocati

k) Comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016. Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (il divieto permane fino all'adempimento da parte degli enti) - **non si applica** all'Ordine degli Avvocati

l) Mancata certificazione di un credito nei confronti delle PA. Divieto di procedere ad assunzioni di personale per la durata dell'inadempimento. Art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008 - **non si applica** all'Ordine degli Avvocati

m) L'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014 prevedeva la sanzione del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale in conseguenza del mancato rispetto dei tempi di pagamento fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002. La disposizione è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015 - **non si applica** all'Ordine degli Avvocati

n) Assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto - **si applica** all'Ordine degli Avvocati.